



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. ¹³ DEL 26.04.2022

Oggetto: Consequenzialità incarico legale all'avv. Chetty Nero per costituire in giudizio l'ATI innanzi la Corte d'Appello di Palermo -Sezione Lavoro- nel ricorso avanzato dal sig. S. Pitruzzella avverso la Sentenza del Tribunale di Agrigento -Sezione Lavoro- n.1113/2021- (Ricorso RG n. 1375/2021).

Premesso che

-con Determinazione n.6 del 02.03.2020, è stato conferito incarico legale all'avv. Chetty Nero al fine di patrocinare l'Ente nel Ricorso n.1375/2021 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, proposto dal sig. Pitruzzella Salvatore contro l'ex Consorzio di Ambito, oggi ATI AG9, e nei confronti della società Voltano S.p.A., per il riconoscimento della titolarità di un rapporto di lavoro e la conseguenziale corresponsione delle pretese retribuzioni;

-con Sentenza n.1113/2021, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. S. Pitruzzella;

-con nota pec del 22.12.2021 prot.n.8900, l'avv. C. Nero ha trasmesso il Ricorso dinanzi la Corte d' Appello di Palermo -Sez. Lavoro- notificatoLe dall'avvocato di parte attrice per la riforma della Sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro n.1113/2021 e, contestualmente, comunicato il decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 24.11.2022 ai fini della discussione davanti al Collegio per la valutazione sull'applicabilità dell'art. 436 bis c.p.c.;

Considerato che

-il Consiglio Direttivo, giusta deliberazione n.4 del 14.03.2022, ha ravvisato la necessità di resistere in giudizio per tutelare le proprie ragioni e, a tal fine, per ottenere un provvedimento che respinga le richieste avanzate dal ricorrente avverso la Sentenza n.1113/2021;

-l'Ufficio, con nota del 18.03.2022 prot.n. 1008, ha richiesto all'avv. Chetty Nero di comunicare il preventivo di massima per spese e competenze, secondo le tabelle dei parametri ministeriali forensi di cui al D.L. n. 55/2014;

-con nota di riscontro del 22.03.2022, acquisita agli atti in data 23.03.2022 prot.n. 1064, l'avv. C. Nero ha formulato un preventivo per un importo complessivo di € 9.139,83;

-l'Ufficio, con nota del 04.04.2022 prot.n. 1226, ha chiesto la rideterminazione del preventivo di massima relativamente alle fasi di "studio della controversia" e "introduttiva del giudizio", già oggetto di studio da parte del legale nella trattazione del giudizio di 1° grado;

-che, con successiva nota del 19.04.2022, acquisita agli atti d'Ufficio in data 22.04.2022 prot.n.1463, l'avv. C. Nero ha formulato, ai sensi degli artt. 13 co 5 L. n.247/2012 e 27 Codice deontologico forense, un nuovo preventivo, calcolato sulla prevedibile misura dei costi della prestazione per l'attività difensiva da rendere;

Richiamato l'art. 17, co 1 lett. d) del D. Lgs. n.50 del 19 aprile 2016 che espressamente qualifica l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come appalto di servizi, comunque escluso dall'integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016;

Atteso che l'art. 4 dello stesso codice dei contratti contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'art. 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa.

Che la disposizione in esame prevede espressamente: *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*;

Considerato il parere interlocutorio della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 14 settembre 2017, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui: "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, co.1 lett.d), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante -anche se non esclusiva- componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

Osservato altresì il parere adottato dal Consiglio Nazionale Forense, reso su richiesta dell'ANAC, nel corso della seduta del 15 dicembre 2017 che riporta: *"i servizi legali di cui all'art. 17, co.1 lett. d) del codice possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, su base fiduciaria, sempre nel rispetto dei principi che sempre guidano l'azione amministrativa"*,

Viste le linee guida n.12 per l'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Considerato che, questa ATI con delibera n. 45 del 06.10.2017 si è dotata di un Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni, prevedente un elenco di avvocati di fiducia dal quale attingere per la propria difesa e rappresentanza legale;

Considerato che l'art. 4 del suddetto Regolamento prevede che la scelta del professionista è operata nel rispetto di taluni principi comprendendo, tra gli altri, anche casi di consequenzialità con gli incarichi precedentemente conferiti, aventi lo stesso oggetto;

Valutato il nuovo preventivo di massima formulato dall'avv. Chetty Nero in data 19.04.2022, ns. atti prot.n. 1463 del 22.04.2022, per un importo complessivo di € 6.355,54 (Euro seimilatrecentocinquantacinque/54) comprensivo di CPA al 4% e spese generali al 15%;

Ritenuto, per ragioni di consequenzialità e continuità del rapporto già instaurato mediante incarico già conferitole in prime cure, oltreché per ragioni di conclusione della fase e grado del giudizio e, per quanto attinente l'oggetto del servizio legale in affidamento nell'interesse esclusivo dell'ATI, che l'incarico legale debba essere conferito allo stesso patrocinatore;

Preso atto pertanto di dovere impegnare la somma di € 6.355,54 (Euro seimilatrecentocinquantacinque/54) onnicomprensiva;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso dal dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/90 come recepita con L.R. n.48/91 con le modifiche ex art. 12 della L.R. 30/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/90 come recepita dalla L.R. n.30/2000.

Visti:

- il D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico Enti Locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti";
- il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- la legge 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m.i.;
- il D.M. n.55/2014 recante il nuovo sistema tariffario dei parametri ministeriali forensi;
- l'art. 12 dello Statuto che stabilisce le competenze del Direttore;
- Il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali n.45/2017

Per tutto quanto sopra descritto

DETERMINA

- 1) **la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione intendendosi qui richiamata**, al fine di rappresentare, assistere e far valere le giuste ragioni dell'ATI nel giudizio di cui trattasi n.1375/2021, innanzi la Corte d'Appello di Palermo -Sez. Lavoro-;
- 2) **di affidare** l'incarico all'avv. Chetty Nero per ragioni di consequenzialità e continuità del rapporto già instaurato in prime cure, oltreché per ragioni di conclusione della fase del giudizio e, per quanto attinente l'oggetto del servizio legale in affidamento, nell'interesse esclusivo dell'ATI, alla quale professionista verrà corrisposto il compenso per l'importo di € 6.355,54 (Euro seimilatrecentocinquantacinque/54) onnicomprensivo di CPA al 4% e spese generali al 15%;
- 3) **di impegnare** la spesa onnicomprensiva di € 6.355,54 (Euro seimilatrecentocinquantacinque/54) alla missione 1 programma 11, titolo 1 macroaggregato 03 cap. 13011 "spese legali" del redigendo bilancio di previsione;
- 4) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 co 4 del T.U.E.L.

Il Direttore Generale
Ing. E. Greco Lucchina

